

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Futuri accertamenti

Non ho ben capito se la conclusione positiva della procedura di voluntary disclosure mi mette al riparo da futuri accertamenti.

D.L.

Risponde Stefano Loconte

La circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo 2015 ha specificato l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, secondo cui il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure mediante il versamento integrale del quantum dovuto, non sarà preclusivo, fermi restando naturalmente tutti i benefici fiscali e penali già garantiti al contribuente in tale sede, dell'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice nel caso in cui l'ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura.

Invero, il documento di prassi di cui sopra prende in considerazione l'ipotesi in cui, a seguito del perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, l'Agenzia delle entrate rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente nel corso dell'iter procedurale, con riferimento alle stesse annualità oggetto di emersione.

In queste ipotesi, gli uffici finanziari, dunque, pur salvaguardando il contribuente per ciò che riguarda le attività finanziarie e patrimoniali già compiutamente regolarizzate per mezzo della procedura di voluntary disclosure, sarebbero legittimati, in presenza di ulteriori imponibili non dichiarati, a emettere un avviso di accertamento integrativo entro i termini e nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 218/1997.

Di conseguenza, secondo l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, la procedura di collaborazione volontaria precedentemente perfezionata sarà considerata, per le modalità attraverso cui si è realizzata, a tutti gli effetti come un accertamento parziale: non è un caso che, dopo la pubblicazione della circolare, si sia parlato di «voluntary parziale».

È opportuno sottolineare, infine, che la circolare 10/E ha precisato, altresì, che l'ufficio accertatore dovrà graduare la risposta sanzionatoria nei confronti del contribuente anche in funzione della gravità della condotta e alla luce della violazione dello spirito collaborativo sotteso alla procedura di voluntary disclosure.

Ebbene, tale suggestivo inciso, data la sua ampia portata applicativa, avrebbe meritato probabilmente un ulteriore approfondimento nella succitata circolare, in

relazione ai parametri che saranno adottati, in questa frangente, dall'Agenzia delle entrate.

I beni posseduti all'estero

Ho ricevuto un accertamento in riferimento a beni posseduti all'estero, e non dichiarati al fisco italiano per l'anno d'imposta 2012. Posso aderire alla procedura di voluntary disclosure per gli anni che non mi hanno accertato?

P.L.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che voglia aderire alla voluntary disclosure deve presentare la domanda agli uffici prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione.

Oltre ai casi sopra citati non si può accedere alla procedura qualora la formale conoscenza delle circostanze sopra enunciate è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato o qualora la domanda sia già stata presentata.

Come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E, pubblicata il 13 marzo 2015, l'effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall'avvio delle attività di accertamento da parte dell'amministrazione.

Dunque, nel caso di specie, il contribuente potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria per le altre annualità non interessate dall'attività di accertamento anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

L'ambito oggettivo

Avendo intenzione di aderire alla procedura di collaborazione volontaria, volevo sapere qualcosa in più relativamente all'ambito oggettivo della regolazione per ciò che concerne le attività detenute all'estero.

L.L.

Risponde Stefano Loconte

La legge 184 del 2014 stabilisce che l'ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria sono le attività di natura patrimoniale nonché le attività di natura

finanziaria costituita o detenute all'estero. Sul punto, la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 ha chiarito che per attività estere di natura patrimoniale si intendono:

- gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (per esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (per esempio, comproprietà o multiproprietà);
- gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello stato (compresi quelli custoditi in cassetta di sicurezza);
- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all'estero e / o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che, pur essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Per quanto riguarda le attività estere di natura finanziaria, esse consistono in:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (per esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- obbligazioni estere e titoli similari;
- titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero;
- titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di Oicr esteri);
- valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, i riporti, i pronti contro termine e il prestito titoli;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forma di previdenza complementare organizzata o gestite da società ed enti di diritto estero.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary